



## **Policy Whistleblowing**

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A.

**Titolo:** Policy Whistleblowing

**Versione:**

3.0

**Stato:** Approvata

**Data di Pubblicazione:**

20/07/2023

## INDICE

TERMINI E DEFINIZIONI.....	3
<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. LE VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>4. FORMA E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>5. IL SOGGETTO SEGNALANTE.....</b>	<b>6</b>
<b>6. CANALI DI SEGNALAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>7. IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>8. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE.....</b>	<b>8</b>
<b>9. ISTRUTTORIA INTERNA.....</b>	<b>8</b>
<b>10. IL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA.....</b>	<b>9</b>
<b>11. ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI O I VERTICI AZIENDALI .....</b>	<b>10</b>
<b>12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA, DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE . .....</b>	<b>10</b>
<b>12.1 Riservatezza.....</b>	<b>11</b>
<b>12.2 Divieto di ritorsione .....</b>	<b>11</b>
<b>12.3 Limitazione di responsabilità .....</b>	<b>12</b>
<b>13. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .....</b>	<b>13</b>
<b>14. FORMAZIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>15. REPORTING .....</b>	<b>13</b>
<b>16. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE.....</b>	<b>14</b>
<b>17. SEGNALAZIONI RELATIVE A DISCIPLINE SPECIALI .....</b>	<b>14</b>
<b>18. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA POLICY.....</b>	<b>15</b>

## A. Scheda del documento

<b>Tipologia Documento</b>	<input type="checkbox"/> Policy Aziendale
<b>Normativa interna abrogata</b>	<input type="checkbox"/> Policy Whistleblowing (versione 2.0 del 23/10/2020)
<b>Principale normativa collegata</b>	<input type="checkbox"/> Manuale delle procedure
<b>Riferimenti a normativa esterna</b>	<input type="checkbox"/> Direttiva 2019/1937/UE <input type="checkbox"/> D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico della Finanza) <input type="checkbox"/> D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 <input type="checkbox"/> D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
<b>Funzione Proponente</b>	<input type="checkbox"/> Amministratore Delegato
<b>Funzione Validante</b>	<input type="checkbox"/> Responsabile Funzione Compliance & AML <input type="checkbox"/> Responsabile Funzione Internal Audit
<b>Funzione Approvante</b>	<input type="checkbox"/> Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato
<b>Funzione Emanante</b>	<input type="checkbox"/> Comunicazione della Funzione Risorse Umane ai dipendenti
<b>Modalità di pubblicazione</b>	<input type="checkbox"/> Rete Aziendale <input type="checkbox"/> Sito internet <a href="http://www.fondoitaliano.it">www.fondoitaliano.it</a>

## B. Storia del documento

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		
Revisione n°	Principali modifiche	Data
1.0	<input type="checkbox"/> Prima emissione	29/11/2018
2.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento periodico	23/10/2020
3.0	<input type="checkbox"/> Aggiornamento per adeguamento al D.Lgs. 24/2023	20/07/2023

## TERMINI E DEFINIZIONI

Termine utilizzato	Descrizione
<b>Contesto Lavorativo</b>	Le attività lavorative o professionali attraverso le quali – indipendentemente dalla natura di tali attività – una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. In base a quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4 del Decreto, nelle attività lavorative o professionali, rientrerebbero i rapporti di lavoro subordinato, quelli di consulenza, di collaborazione, di tirocinio e volontari, nonché le attività degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (art. 3, comma 3 del Decreto), riferibili sia alle situazioni precontrattuali, sia ai periodi di prova che alle situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico (art. 3, comma 4 del Decreto).
<b>Decreto</b>	Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
<b>Facilitatore</b>	Una persona fisica che assiste un Soggetto Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
<b>Gestore delle Segnalazioni</b>	<p>Il soggetto esterno autonomo e professionalmente formato identificato nel Paragrafo 7 che, in conformità all'art. 4 del Decreto, ha la gestione, per conto di Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., del canale di segnalazione di cui al Paragrafo 6.</p> <p>Tale soggetto potrà coinvolgere, qualora strettamente necessario per le finalità previste dal Decreto, anche altre Direzioni e Funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la tutela e la riservatezza dell'identità del Segnalante, che non siano coinvolte le stesse nella Segnalazione e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.</p>
<b>Segnalazione</b>	<p>Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti.</p> <p>La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 4.</p>
<b>Soggetto Segnalante o Segnalante</b>	La persona fisica che effettua la Segnalazione, come meglio delineato al Paragrafo 5.
<b>Soggetto Segnalato o Segnalato</b>	La persona fisica o giuridica coinvolta, cioè menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale Violazione.
<b>Violazione/i</b>	La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 3.

## 1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023) ha dato attuazione alla *"direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (c.d. *whistleblowing*).

Si tratta dell'ultima novità normativa, in ordine di tempo, introdotta a livello nazionale nella materia oggetto della presente Policy Whistleblowing (di seguito, la **"Policy"**), che ha sostituito la Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Il D.Lgs. 24/2023 estende in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Inoltre, individua e disciplina i soggetti segnalanti, l'oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendo i criteri e le tempistiche di adeguamento.

## 2. OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. (la **"SGR"** o la **"Società"**) promuove da sempre una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti ed etici. Per questa ragione la SGR incoraggia dipendenti e collaboratori a segnalare eventuali comportamenti che ledono gli interessi della stessa o quelli pubblici, anche quando le norme o i regolamenti non richiedono alla SGR di farlo (invero soltanto in relazione ad alcune violazioni, è previsto un obbligo legale del dipendente, e quindi alla SGR, di presentare una denuncia).

In particolare, la SGR incoraggia e protegge il Soggetto Segnalante:

- creando una cultura aziendale in cui i Segnalanti possono sollevare reali preoccupazioni in merito a presunte irregolarità senza dover temere conseguenze negative, in conformità con i valori fondamentali della Società;
- scoraggiando le persone dal commettere abusi, irregolarità e promuovendo un clima di apertura, trasparenza e integrità.

La presente Policy mira, perciò, a dare attuazione al Decreto e a tale obiettivo della SGR, disciplinando il sistema di Segnalazioni *whistleblowing* implementato dalla Società, fornendo opportune indicazioni ai Soggetti Segnalanti per l'effettuazione di una Segnalazione e delineando le modalità di gestione delle stesse.

In particolare, la Policy:

- definisce l'ambito di applicazione del sistema di Segnalazione;
- circoscrive il perimetro delle Violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- identifica i canali attraverso cui effettuare le Segnalazioni;
- detta i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il Soggetto Segnalante e altri soggetti, nonché per il Soggetto Segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il procedimento di gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

- descrive il sistema sanzionatorio, la formazione, l'attività di reporting e di conservazione.

### 3. LE VIOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Possono costituire oggetto di Segnalazione i seguenti comportamenti, atti, o omissioni, riscontrati nell'ambito del Contesto Lavorativo:

1. condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "**Decreto 231**") o violazioni del Modello di Organizzazione e Controllo ex art. 6 del Decreto 231 (di seguito il "**Modello 231**"), del Codice Etico o dei protocolli preventivi da cui possa derivare anche solo potenzialmente un rischio sanzionatorio per la SGR ai sensi del Decreto 231;
2. violazioni della normativa europea, tra cui rientrano:
  - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea;
3. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nel precedente punto 2).

Non potranno, invece, essere oggetto di Segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si forniscono alcuni esempi di fatti che NON possono essere oggetto di Segnalazione ai sensi della Policy:

- Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore;
- Segnalazioni che attengono appalti relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale, ivi compresi i contratti aggiudicati in quei settori.

I canali di segnalazione indicati nel successivo Paragrafo 6 potranno essere altresì utilizzati per la trasmissione di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni attinenti alle discipline di alcuni settori speciali (quali, ad esempio, quelli dei servizi finanziari e della prevenzione del riciclaggio), contenenti altresì specifiche regole in materia di *whistleblowing*. Nei confronti di queste ultime, tuttavia, non troveranno applicazione le disposizioni e le tutele previste dal Decreto, ma quelle contenute nelle rispettive discipline speciali, come meglio precisato nel successivo Paragrafo 17.

#### 4. FORMA E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione può essere tale da consentire l'identificazione del Segnalante oppure anonima. In quest'ultimo caso la Segnalazione sarà gestita e, per quanto possibile, considerata alla stregua della prima.

Le Segnalazioni – ivi comprese quelle anonime – dovranno essere il più possibile “circostanziate” e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto e come si è venuti a conoscenza dello stesso;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È altresì possibile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché indicare altri soggetti a conoscenza dei fatti.

#### 5. IL SOGGETTO SEGNALANTE

La presente Policy si rivolge a tutti i soggetti interni ed esterni alla Società che, in virtù del Decreto possono effettuare una Segnalazione quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori subordinati, i collaboratori, i lavoratori somministrati, gli stagisti o tirocinanti (anche non retribuiti), i consulenti, i fornitori ed i loro dipendenti, i clienti, gli azionisti nonché tutte le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ovvero tutti i soggetti espressamente indicati all'art. 3, commi 3 e 4 del Decreto.

Ai fini della presente Policy rientrano tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione anche le persone: (i) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) che si trovano durante il periodo di prova; (iii) il cui rapporto con la Società si è concluso, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

#### 6. CANALI DI SEGNALAZIONE

Per effettuare una Segnalazione sono messe a disposizione le seguenti modalità (di seguito anche i “**Canali Interni**”), istituite dalla Società:

1. **segnalazione scritta** tramite piattaforma informatica alla quale è possibile accedere tramite il seguente link: [fondoitaliano - Home \(integrityline.com\)](https://www.fondoitaliano.com/integrityline)
2. **segnalazione orale**, tramite medesima piattaforma, mediante sistema di messaggistica vocale, ovvero fissando un incontro di persona con il Gestore della Segnalazione, contattabile ai seguenti recapiti: Protiviti S.r.l. – Via Tiziano n. 31, 20145 Milano (Italia) – tel. 02-65506301 – rif. Dott. Giacomo Galli) – e-mail: [SegnalazioneWB@fondoitaliano.it](mailto:SegnalazioneWB@fondoitaliano.it).

Chiunque, all'interno della Società, riceva una Segnalazione transitata al di fuori dei predetti canali deve provvedere a trasmetterla il prima possibile e comunque non oltre 3 (tre) giorni – per consentire il rispetto del termine di 7 (sette) giorni previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto – al Gestore della Segnalazione, utilizzando i canali predisposti e criteri di massima riservatezza idonei a tutelare l'onorabilità dei Soggetti Segnalati e l'efficacia degli accertamenti.

Ai fini di quanto previsto dal Decreto e dalla presente Policy è possibile effettuare una segnalazione all'ANAC, mediante uno dei canali messi a disposizione della predetta Autorità e secondo quanto pubblicato dalla stessa Autorità sul proprio sito internet istituzionale solo nei casi in cui la Violazione



abbia ad oggetto le norme dell'Unione Europea di cui al punto 2 del precedente Paragrafo 3 e ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia stato istituito un Canale Interno ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non sia attivo;
- il Canale Interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto;
- la Segnalazione effettuata con Canale Interno non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con Canali Interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,

L'ANAC gestirà la stessa in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del Decreto.

Sempre con riguardo alle Violazioni che abbiano ad oggetto le norme dell'Unione Europea di cui al punto 2 del precedente Paragrafo 3 il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi in cui:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni (ANAC) ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la Violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

## **7. IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**

In conformità alle disposizioni dell'art. 4, comma 2 del Decreto, che prevede l'affidamento della gestione dei Canali Interni ad un ufficio autonomo, dedicato e adeguatamente formato, la SGR ha identificato la Funzione Internal Audit come Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni ha il compito di:

- fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso dei canali di segnalazione, nonché sulle misure di riservatezza e protezione;
- rilasciare al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni e comunque conformemente alle tempistiche indicate nel Decreto;
- adottare misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;

- mantenere le interlocuzioni con il Segnalante chiedendogli, ove necessario, eventuali elementi integrativi e tenendolo informato, ove possibile e sempreché ciò non comporti il rischio di compromettere l'indagine, sugli sviluppi dell'indagine;
- interfacciarsi, ove necessario, con altre Direzioni, Funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Policy;
- dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute e svolgere attività di indagine anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, nonché con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed alla presente Policy;
- fornire, coerentemente con le tempistiche indicate dal Decreto, un riscontro al Segnalante informandolo dell'esito finale, ad esempio, dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti, ovvero dell'avvio e/o della conclusione di un'inchiesta interna con eventuali sanzioni o rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

## **8. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE**

Una volta ricevuta la Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a:

- tracciare/registrare immediatamente la segnalazione e trasmette al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni a decorrere dal ricevimento;
- compiere una valutazione iniziale sul contenuto della Segnalazione, se del caso, anche procedendo ad accertamenti preliminari laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, e/o a richiedere al Segnalante ulteriori informazioni o documentazione a supporto, al fine di permettere una valutazione maggiormente adeguata della Segnalazione.

Al termine di detta fase, laddove sussistano i presupposti, il Gestore delle Segnalazioni dispone un'istruttoria interna procedendo a verifiche e indagini, al fine di raccogliere ulteriori informazioni e elementi utili a verificare la fondatezza delle Violazioni.

Nel caso in cui, invece, il contenuto della Segnalazione e gli elementi raccolti non siano tali da evidenziare potenziali Violazioni, né risultino obiettivamente sufficienti per l'avvio di un'istruttoria interna, il Gestore delle Segnalazioni disporrà l'archiviazione della Segnalazione con nota scritta motivata. In tal caso è tenuto a informare il Segnalante nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla ricezione della Segnalazione.

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto violazioni o informazioni sulle violazioni di cui al punto 1 del Paragrafo 3 il Gestore delle Segnalazioni deve procedere a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e non può disporre l'archiviazione in assenza di tale informativa.

## **9. ISTRUTTORIA INTERNA**

Una volta disposta l'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni procede a tutti gli adempimenti ritenuti indispensabili ad accertare la fondatezza del contenuto della Segnalazione e la commissione di Violazioni di cui al Paragrafo 3.

Qualora necessario ai fini dell'accertamento, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di Direzioni, Funzioni aziendali adeguatamente qualificate (tra cui, ad esempio, la Funzione Compliance & AML, la Funzione Risorse Umane e la Direzione Affari Legali, Societari & Privacy) e/o di consulenti esterni (quali, ad esempio, periti, specialisti di attività investigative, studi legali esterni o specialisti interni alla SGR) nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto.

Nel corso dell'attività di indagine il Gestore delle Segnalazioni, quando ritenuto necessario, potrà richiedere al Segnalante in ogni momento eventuali informazioni e/o documenti integrativi.

Il Gestore delle Segnalazioni assicura che durante tutta l'istruttoria sia sempre assicurata la riservatezza dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione, trasmettendo e archiviando la relativa documentazione con modalità idonee a tal fine e classificandola come "Riservata". Detta documentazione riservata non potrà, inoltre, essere condivisa se non tra le persone che devono strettamente partecipare nell'istruttoria.

Inoltre, il Gestore delle Segnalazioni deve operare, anche durante tale fase, in modo che non venga pregiudicata o vanificata la tutela di cui al successivo Paragrafo 12, sia del Segnalante e sia degli altri soggetti ivi indicati tra cui il Facilitatore; inoltre, occorre assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, incluso il Soggetto Segnalato.

L'attività istruttoria potrà avere una durata massima di 3 (tre) mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o al più tardi 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della Segnalazione, al fine di consentire al Gestore delle Segnalazioni di trasmettere al Segnalante una comunicazione sull'esito dell'istruttoria, conformemente a quanto previsto dal successivo Paragrafo 10.

Qualora l'attività di indagine richieda un tempo maggiore, il Gestore della Segnalazione dovrà informare il Segnalante, entro il predetto termine di 3 mesi, della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla Violazione indicata e delle tempistiche previste per la fine dell'istruttoria.

## **10. IL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA**

Al termine dell'indagine, il Gestore delle Segnalazioni, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 nei casi in cui quest'ultimo debba essere coinvolto in base all'oggetto della Segnalazione, produce una nota scritta con l'iter dell'indagine, le prove raccolte e le conclusioni cui si è giunti in merito alle presunte Violazioni di cui al Paragrafo 3.

Nel caso di accertamento delle Violazioni o di qualsivoglia altra irregolarità accertata nel corso dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 nei casi espressamente indicati, formulerà alla Società le proprie raccomandazioni in merito a quanto riscontrato, a eventuali azioni da assumere relativamente alla non reiterazione e prevenzione di ulteriori violazioni, alla eliminazione o mitigazione di eventuali conseguenze negative e, unitamente alla Funzione Risorse Umane, circa l'irrogazione degli eventuali provvedimenti disciplinari. Il Gestore della Segnalazione indica nella nota scritta anche eventuali comportamenti, atti o omissioni illecite del Segnalante riscontrate come non collegate o strettamente necessarie a rivelare le Violazioni e in virtù delle quali potrebbe sussistere una responsabilità penale, civile o amministrativa in capo al Segnalante, come previsto anche dal successivo Paragrafo 12.3.

Una volta pervenuto alle predette conclusioni, il Gestore delle Segnalazioni terrà aggiornato il Segnalante dell'esito dell'istruttoria, come già riportato al Paragrafo 7 della presente Policy. Il predetto riscontro verrà fornito entro 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o al più tardi 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della Segnalazione.

Nel caso, invece, di infondatezza del contenuto della segnalazione il Gestore delle Segnalazioni disporrà l'archiviazione della Segnalazione con nota scritta motivata. Anche in tal caso informerà il Segnalante nel predetto termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla ricezione della Segnalazione.

## 11. ESCALATION IN CASO DI SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI O I VERTICI AZIENDALI

Qualora la Segnalazione riguardi la Funzione Internal Audit ovvero provenga da quest'ultima, la stessa potrà essere indirizzata al seguente indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231: [PresidenteODV.Fondoitaliano@studioscudieri.it](mailto:PresidenteODV.Fondoitaliano@studioscudieri.it); ovvero essere indirizzata al canale esterno, istituito presso l'ANAC, *"il Segnalante ha fondati motivi – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti - di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con Canali Interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione"*).

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o amministratore con deleghe, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino o il Collegio Sindacale o un componente e/o riguardi l'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata, rispettivamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata, rispettivamente, al componente del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 più anziano di nomina ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## 12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA, DIVIETO DI RITORSIONE E MISURE DI PROTEZIONE

La Società tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto.

Tutte le tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, valorizzando la buona fede del Segnalante stesso e solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel Paragrafo 3 - "Violazioni che possono essere oggetto di segnalazione",
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Policy, nonché delle disposizioni del Decreto.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei Facilitatori, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potranno essere sanzionata da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

### **12.1 Riservatezza**

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Policy.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.

### **12.2 Divieto di ritorsione**

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione. Anche il Segnalante anonimo, successivamente identificato, che comunichi all'ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il Decreto garantisce a fronte delle misure ritorsive.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o

della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di oggettive e particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di oggettive e particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di oggettive e particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti che ritengano di subire ritorsioni per aver fatto una Segnalazione o per aver partecipato al suo trattamento sono invitati a segnalarlo al Gestore delle Segnalazioni.

In ogni caso, il Gestore delle Segnalazioni, con il supporto della Funzione Risorse Umane, monitora, per un periodo di 2 (due) anni dalla data della Segnalazione (o dell'identificazione del Segnalante qualora tale data sia successiva), il percorso professionale del Segnalante per assicurare che esso non risulti pregiudicato in conseguenza della Segnalazione. Al fine di assicurare il suddetto monitoraggio la Funzione Risorse Umane mette a disposizione del Gestore della Segnalazione tutta la documentazione concernente il percorso professionale del Segnalante.

Il Segnalante potrà, comunque, comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito; ANAC informerà l'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

### **12.3 Limitazione di responsabilità**

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

Restano ferme la responsabilità penale, civile o amministrativa del Segnalante nel caso in cui i suoi comportamenti, atti od omissioni non siano strettamente collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica e siano rilevanti in tal senso.

### **13. IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

La SGR, sulla base delle evidenze acquisite agli atti potrà applicare misure disciplinari.

Le misure disciplinari e le relative sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria, tenendo conto delle diverse qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (esponenti aziendali, dirigenti, dipendenti o collaboratori).

Nello specifico, i destinatari delle misure sanzionatorie sono i seguenti:

- a) persone fisiche e giuridiche che i) ostacolano o tentano di ostacolare le Segnalazioni, ii) attuano atti di ritorsione contro le persone Segnalanti, iii) intentano procedimenti vessatori contro le persone Segnalanti, iv) violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone Segnalanti;
- b) persone Segnalanti per le quali sia accertato, mediante sentenza di condanna anche di primo grado, che hanno scientemente effettuato Segnalazioni false.

Le misure disciplinari sono adottate dagli organi e dalle Funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile.

Troverà applicazione il sistema sanzionatorio contenuto nella Parte Generale del Modello 231.

La SGR auspica che il personale della SGR, ad ogni livello, collabori a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. La SGR interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori. Pertanto la SGR non garantisce adeguata protezione dalle Segnalazioni in mala fede ed in particolare da quelle effettuate con "dolo e colpa grave", censurando simili condotte e applicando i provvedimenti sanzionatori di cui al sistema disciplinare riportato nel Modello 231.

Il Segnalante che abbia commesso o sia stato coinvolto in un comportamento illegittimo non sarà esente da eventuali provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver segnalato un proprio o altrui comportamento illegittimo, tuttavia tale circostanza sarà presa in considerazione come elemento mitigatore nella valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da adottare.

### **14. FORMAZIONE**

La SGR promuove l'attività di comunicazione interna, informazione e formazione indirizzate ai dipendenti al fine di assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione della presente Policy.

Il Gestore della Segnalazione, in collaborazione e con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 monitora l'effettivo svolgimento della formazione organizzata dalla Società in favore dei dipendenti che dovrà illustrare, tra l'altro, (i) la disciplina in materia di Segnalazioni, (ii) l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione dalla SGR e (iii) il sistema disciplinare.

### **15. REPORTING**

Il Gestore delle Segnalazioni, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, redige una informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione della Società sul corretto funzionamento del sistema

interno di Segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

In particolare, il *report* darà conto delle Segnalazioni eventualmente ricevute nel semestre di riferimento, nonché delle Segnalazioni eventualmente archiviate nello stesso semestre. Il *report* sulle Segnalazioni dovrà essere compilato con le necessarie informazioni finalizzate alla comprensione delle violazioni segnalate, ma dovrà in ogni caso tutelare la riservatezza relativamente all'identità dei Segnalanti.

## **16. CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE**

Il Gestore delle Segnalazioni assicura, anche mediante i sistemi informativi messi disposizione della SGR, la tracciabilità dei dati e delle informazioni, garantendo al contempo una limitazione e minimizzazione dei dati trattati. In particolare, saranno raccolti e tratti solo i dati pertinenti e necessari alla gestione delle Segnalazioni, al solo fine di dare seguito alla Segnalazione stessa. Inoltre, garantisce la conservazione della documentazione originale delle Segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza/riservatezza.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, sarà conservata per non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le eventuali copie della Segnalazione, trasmessa ad altre Direzioni/Funzioni ovvero all'Organismo di Vigilanza ex Decreto 231 o a terzi esperti, saranno invece immediatamente cancellate o anonimizzate a seguito della comunicazione dell'esito dell'indagine al Segnalante, anche in conformità ai principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire integrità, reperibilità e accessibilità da parte delle Direzioni/Funzioni aziendali competenti e/o dei terzi autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Decreto.

## **17. SEGNALAZIONI RELATIVE A DISCIPLINE SPECIALI**

I canali di segnalazione indicati nella presente Policy potranno essere altresì utilizzati per la trasmissione di segnalazioni aventi ad oggetto violazioni attinenti alle discipline di alcuni settori speciali (quali, ad esempio, quelli dei servizi finanziari; della prevenzione e del riciclaggio), contenenti altresì specifiche regole in materia di *whistleblowing*.

Nei confronti di queste ultime, tuttavia, non troveranno applicazione le disposizioni e le tutele previste dal Decreto, ma quelle contenute nelle rispettive discipline speciali.

A titolo esemplificativo, nel settore "servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo" restano fermi l'applicazione rispettivamente degli artt. 52-bis e 52-ter del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario) e degli artt. 4-undecies e 4-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza). Tali disposizioni contengono una disciplina *ad hoc* per le segnalazioni di violazioni nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria e l'obbligo sia degli istituti interessati, sia della Banca d'Italia di garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione e di tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Infine, oltre al canale interno indicato nella presente Policy, i segnalanti potranno ricorrere anche ai canali esterni, istituiti dalla Banca d'Italia o dalla Consob, da scegliere a seconda del riparto di vigilanza.



## **18. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA POLICY**

La presente Policy è diffusa tra tutti i soggetti interessati in qualità di potenziali Segnalante e Segnalato, nonché alle Direzioni e Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle Segnalazioni. A tal fine è pubblicata sul sito internet della Società ed è resa disponibile nella intranet aziendale.

**Informativa sul trattamento dati personali raccolti in relazione agli obblighi in materia di segnalazioni di reati o irregolarità  
(c.d. *whistleblowing*)  
di Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.**

La presente informativa ("**Informativa**") viene resa in relazione al trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell'adempimento agli obblighi in materia di segnalazioni di reati o irregolarità ai sensi della normativa applicabile e di cui alla "Policy in materia di *whistleblowing*" di **Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. ("Sgr")**. Le parole in lettera maiuscola non specificamente definite nella presente Informativa hanno lo stesso significato di quelle definite nella Policy di Whistleblowing adottata dalla Sgr ("**Policy**") di cui l'Informativa costituisce parte integrante.

**1. Titolare del trattamento.**

Ai fini di cui all'Informativa, titolare del trattamento è Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A., con sede legale in via San Marco 21/A, 20121, Milano, iscritta al n. 129 dell'Albo Gestori FIA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06968440963 ("**Titolare**").

Il Titolare è una società avente per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di uno o più FIA comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori professionali e finalizzati a favorire la patrimonializzazione, sia in via diretta che indiretta, delle cosiddette "piccole e medie imprese" italiane.

**2. Dati raccolti.**

I dati personali che potranno essere raccolti e trattati dal Titolare, in esecuzione delle Policy e della normativa applicabile alla Sgr in materia di segnalazioni di reati o irregolarità, saranno limitati ai dati personali dei soggetti Segnalanti e/o dei soggetti Segnalati. Potranno altresì essere raccolti e trattati dati appartenenti alle categorie particolari di dati, quali dati che possono rivelare l'appartenenza ad associazioni sindacali o dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, così come dati giudiziari, riferibili tanto ai Segnalanti che ai Segnalati (di seguito, nel complesso, i "**Dati**").

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

**3. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La Sgr potrà trattare i Dati dei Segnalati e/o dei Segnalanti per:

- ✓ l'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria e, in particolare, l'adempimento degli obblighi di legge e regolamento in materia di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*), come riflessi anche all'interno della Policy adottata dal Titolare ovvero per l'adempimento ad obblighi o di disposizioni impartiti dell'Autorità di vigilanza e di controllo;
- ✓ per il perseguimento del legittimo interesse della scrivente Organizzazione a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati che richiedono la protezione dei dati personali.

In aggiunta alla condizione del trattamento di cui sopra, individuate per i dati comuni, il Titolare potrà trattare i dati particolari che riguardano Segnalanti e Segnalati, laddove il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. La Sgr potrà, inoltre, trattare dati giudiziari soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto italiano o dell'Unione Europea.

**4. Modalità del trattamento.**

I Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare, appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali in via esemplificativa i preposti alla funzione legale, alla funzione amministrativa, alla funzione di *compliance* & AML e *risk management* e ai sistemi informativi) o responsabili esterni del trattamento, i cui rispettivi nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare.

Il Titolare e i soggetti terzi di cui lo stesso si avvale procedono al trattamento dei Dati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

**5. Comunicazione (destinatari) dei Dati.**

I Dati potranno essere comunicati a terzi soltanto laddove necessario per l'adempimento degli obblighi di legge, regolamento e/o normativa comunitaria in capo al Titolare, in particolare con riferimento agli obblighi in materia di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*).

I terzi destinatari dei Dati, titolari autonomi del trattamento o debitamente designati quali responsabili del trattamento, appartengono a categorie tra cui:

- a) soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura tecnica ed organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, in particolare consulenti legali e gestori delle infrastrutture *software* utilizzate dal Titolare;
- b) Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo;
- c) Autorità Giudiziaria;

- d) soggetti che svolgono servizi bancari e finanziari;
- e) società di revisione e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 8.

#### **6. Diffusione dei Dati.**

I Dati non saranno diffusi.

#### **7. Periodo di conservazione dei Dati.**

I Dati sono trattati per il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni che riguardano dati personali saranno cancellate dai supporti informatici oppure distrutte.

#### **8. Diritti dell'interessato.**

I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di: (I) ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano; (II) conoscere le finalità del trattamento e le modalità, i destinatari di tali Dati, il periodo di conservazione; (III) ottenere la rettificazione o la cancellazione, e ove applicabile, la limitazione del trattamento; (IV) opporsi al trattamento; (V) ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che li riguardano forniti al Titolare e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare; (VI) proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

A parziale deroga di tale diritto, si fa presente che ai sensi dell'art. 2-*undecies* del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, l'esercizio dei diritti di cui sopra potrebbe essere limitato per garantire la tutela del diritto alla riservatezza del Segnalante come previsto dalla Legge, in quanto in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante. Tale deroga riguarda anche le segnalazioni di cui all'art. 4-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo la cui disciplina di attuazione l'accesso all'identità del Segnalante non è consentito senza il consenso di questi oppure quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al Titolare, da trasmettere:

- via e-mail, all'indirizzo: [privacy@fondoitaliano.it](mailto:privacy@fondoitaliano.it); oppure
- via posta all'indirizzo: via San Marco 21/A, 20121, Milano, all'attenzione dell'Avv. Gennaro Imbimbo.

\*\*\*§§\*\*\*

Per presa visione:

Luogo, data:

Firma